



Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 17/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricol e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

MODIFICHE ALLA DELIBERA DI G.R. 2119 DEL 24 MAGGIO 2002.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. con DPR 24.5.88 n. 203, recante norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, sono state disciplinate le emissioni in atmosfera provenienti da impianti fissi che servono per usi industriali o di pubblica utilità;
- b. l'art. 2 comma 7 del citato DPR 203/88 ha definito la migliore tecnologia disponibile il sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempre che l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi;
- c. ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del succitato DPR 203/88 con DGR n. 4102 del 5/8/1992 sono stati fissati, per vari settori produttivi, i valori delle emissioni in atmosfera sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida nazionali emanate con DM 12/7/1990;
- d. la citata DGR 4102/92, con riferimento al Settore Agricolo, Zootecnico e Alimentare, include tra gli impianti industriali soggetti a fissazione dei valori delle emissioni, anche tutti gli allevamenti suinicoli, avicoli e bovini senza fare alcuna distinzione tra allevamenti intensivi ed allevamenti allo stato brado o semi brado, nonché tra attività industriale ed esercizio di attività di micro zootecnia;

CONSIDERATO che:

- a. tenuto conto del ruolo assunto in Campania dall'attività svolta da unità zootecniche di piccole e piccolissime dimensioni, sia per aspetti di natura economica, in quanto integrativa della generale economia aziendale, sia per aspetti legati alla salvaguardia di territori, altrimenti destinati al totale abbandono, con successiva DGR 2119 del 24/5/2002 sono state apportate modifiche al punto 1.1 "Allevamento di Animali" della Parte 3 "Settore Agricolo, Zootecnico e Alimentare dell'allegato tecnico alla DGR 4102/92 ;
- b. tali modifiche attengono sia alla individuazione delle tipologie di impianti non rientranti nel campo di applicazione della DGR 4102/02 stessa, relativamente alla parte concernente l'individuazione degli impianti soggetti a fissazione dei valori delle emissioni, sia alle distanze minime a cui devono essere posti gli allevamenti dal più vicino insediamento;

RILEVATA l'esigenza di apportare ulteriori modifiche in ordine alle distanze minime a cui devono essere posti gli allevamenti dal più vicino insediamento anche al fine di tenere nella dovuta considerazione i vincoli posti dalla vigente normativa urbanistica;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il settimo trattino del dispositivo della DGR 2119 del 24/5/2002 come di seguito riportato: "gli allevamenti di animali possono essere posti a distanza non inferiore a 500 metri dal più vicino insediamento ovvero ad una distanza inferiore purché entro i limiti imposti dal piano regolatore vigente per la zona di ubicazione dell'allevamento, qualora essi siano muniti di impianti di abbattimento dei gas odorosi indicati ai punti 2.1, 2.4., 2.5, 2.6 e 2.7 della parte 2 della Delibera n. 4102 del 5/8/92;

VISTI:

- a. il T.U.L.L.SS., R.D. 27/7/1934 n. 1265;
- b. il DPR 24.5.88 n. 203;
- c. il D.M. 12/7/1990;

- d. la Delibera di G.R. n. 4102 del 5/8/1992;
- e. il D.Lgs. 11.05.1999 n. 152
- f. il D.Lgs. 18/8/2000 n. 258

Propone e al Giunta, in conformità, a voto unanime, espresso nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di modificare il settimo trattino del dispositivo della DGR 2119 del 24/5/2002 come di seguito riportato: “gli allevamenti di animali possono essere posti a distanza non inferiore a 500 metri dal più vicino insediamento ovvero ad una distanza inferiore purché entro i limiti imposti dal piano regolatore vigente per la zona di ubicazione dell'allevamento, qualora essi siano muniti di impianti di abbattimento dei gas odorosi indicati ai punti 2.1, 2.4., 2.5, 2.6 e 2.7 della parte 2 della Delibera n. 4102 del 5/8/92. In ogni caso la distanza degli allevamenti dal più vicino insediamento non può essere inferiore a 250 metri”;
2. di confermare quant'altro previsto dalla DGR 2119 del 24/5/2002;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C..